



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Prot. n. 957/2026

Fai della Paganella, 02 marzo 2026

OGGETTO: *Ordinanza di chiusura tratto di strada comunale in Via della Pineta n. 13 al n. 25 per l'esecuzione dei lavori concernenti "PNRR, Missione M2, Componente C4, Investimento 4.2, riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti". CUP E38B22001630005*



MIT



ORDINANZA N. 18/2026 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Vista la richiesta dell'impresa esecutrice "3C Edificatoria S.r.l.", per l'esecuzione dei lavori concernenti " PNRR, Missione M2, Componente C4, Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", pervenuta in data 27.02.2026, con la quale richiede la chiusura temporanea della strada comunale di Via della Pineta dal 01 marzo 2026 al 31 marzo 2026.

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione ad agevolare l'esecuzione di detti lavori, disporre la chiusura del tratto di strada comunale in Via della Pineta, come sopra descritto;

Visti gli artt. 5 comma 3. 7 comma 3. 37 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m;

Visto lo Statuto Comunale.

O R D I N A

per quanto esposto in premessa, la chiusura al traffico in entrambe le direzioni della strada denominata **Via della Pineta, dal 01 marzo 2026 al 31 marzo 2026. La riapertura della strada avverrà in modo progressivo, in base all'avanzamento e alla chiusura degli scavi.**

Si incarica la ditta esecutrice dei lavori predetti, di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- installazione di idonea segnaletica stradale, di cantiere e di ogni altra segnaletica di indicazione e pericolo, compresa la segnaletica di preavviso;
- osservazioni di tutte le vigenti norme antinfortunistiche;
- adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione;
- assicurare idonei percorsi pedonali di libero accesso alle strutture adibite al pubblico agli esercizi pubblici e alle abitazioni private.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti alla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art.37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992n. 495.

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m., sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza è trasmessa a:

Albo Comunale; Stazione Carabinieri di Andalo; Polizia Locale dei Comuni di Cavedago - Fai della Paganella - Molveno - Spormaggiore; Ufficio Tecnico Comunale - sede; Vigili del Fuoco Volontari Fai della Paganella; Croce Bianca Paganella; Operai comunali sede- Asia - Al richiedente

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- geom. Lorena Bombardelli -



PEFC/18-21-02/146





Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

MAPPA AREA DI INTERVENTO



PEFCTM

PEFC/18-21-02/146

